



## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa iscritta al numero 3290/2018 Registro Generale affari contenziosi civili vertente

#### TRA

**Beneggi Tiziano** (C.F. BNGTZN79P13D286V), con il patrocinio degli avv. Grethel Turato e Ester Turato, presso cui è stato eletto domicilio in Seregno, via Santino De Nova n. 34 F/G

ATTORE

#### E

**U.S.M. Mazzucchelli s.r.l.** (C.F. 04757200151), con il patrocinio degli avv. Loredana Molinaro e Ilaria Invidia, presso cui è stato eletto domicilio in Monza, via Manzoni n. 37

CONVENUTA

#### E

**Aig Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia** (C.F. 97819940152), con il patrocinio dell'avv. Salvatore Penza, presso cui è stato eletto domicilio in Milano, via M. e G. Savaré n. 1

TERZA CHIAMATA

**OGGETTO del giudizio:** 142001 – prestazione d'opera intellettuale


#### CONCLUSIONI delle parti:

Per Beneggi Tiziano (dal foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 08.02.2021):

**IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE:** rigettare l'eccezione sollevata da parte convenuta di incompetenza del Tribunale adito per sussistenza di clausola arbitrale in quanto infondata in fatto ed in diritto per motivi di cui alla narrativa e argomentati in udienza con conseguente prosecuzione del giudizio nella presente sede di cognizione ordinaria.

**IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:** accertata la carenza di qualsivoglia negligenza, inadempienza e responsabilità professionale del dott. Beneggi per i





danni richiesti dalla Usm Mazzucchelli Srl, nonché l'infondatezza in fatto ed in diritto degli addebiti mossi avverso il professionista, conseguentemente rigettare integralmente la domanda riconvenzionale proposta da USM Mazzucchelli Srl di € 17.844,00.

Accertata l'attività svolta dal dott. Tiziano Beneggi in favore e nell'interesse della convenuta sia in relazione ai contenzioni tributari di cui alle premesse che all'attività extra incarico professionale quale commercialista, accertata la congruità delle competenze richieste dal dott. Beneggi con le note n. 11 del 31.3.17 e n. 19 del 30.6.17 ai parametri fissati dal D.M N. 140/12 e ove ivi non espressamente previsti comunque congrui rispetto a quanto indicato dalla Associazione Nazionale Commercialisti e in ogni caso al grado di complessità delle questioni trattate e al volume dell'attività esplicata; accertato e dichiarato l'inadempimento della USM Mazzucchelli Srl che senza alcun giustificato motivo si è sottratta la pagamento di quanto dovuto al dott. Beneggi, condannare USM MAZZUCHELLI SRL a corrispondere al dott. Tiziano Beneggi la somma di € 91.334,47 comprensiva di R.A per l'attività dal medesimo svolta e/o il diverso importo che verrà accertato in corso di causa e ritenuto di giustizia.

IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento - anche solo parziale - delle domande di parte convenuta USM MAZZUCHELLI SRL avanzate in via riconvenzionale nei confronti del dott. Beneggi, accertare la piena operatività della polizza professionale contratta dall'attore con Aig Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia e per l'effetto rigettare le eccezioni di non operatività della garanzia e non operatività retroattiva per essere la stessa infondata in fatto ed in diritto, accertare e dichiarare AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA tenuta a manlevare e/o garantire e tenere indenne il dott. Beneggi di ogni conseguenza negativa del presente giudizio ivi comprese le somme che il medesimo sarà eventualmente condannato a corrispondere e/o restituire a Usm Mazzucchelli Srl oltre alle spese di lite, con conseguente condanna della medesima compagnia assicurativa.

IN VIA ISTRUTTORIA: (omissis)

IN OGNI CASO: Spese e competenze professionali di causa interamente rifeuse.

Per U.S.M. Mazzucchelli s.r.l. (dal foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 10.02.2021):

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata e respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:

in via pregiudiziale: - accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito, avendo le parti convenuto all'articolo 11 della lettera di incarico professionale sottoscritta dall'allora legale rappresentante Sig. Giuseppe Mazzucchelli e dal Dott. Tiziano Beneggi l'obbligo di sottoporre preliminarmente ogni controversia inerente all'interpretazione o all'esecuzione del mandato ad un lodo arbitrale condotto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Monza e Brianza, e per l'effetto, emettere ordinanza di incompetenza con conseguente translatio iudicii dal giudice ordinario al giudice arbitro;

in via principale:





- per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa, accertare e dichiarare che il Dott. Beneggi non ha adempiuto agli impegni di cui alla lettera di incarico professionale del novembre 2015, alle attività relative al contenzioso tributario ed alle attività extra mandato, e per l'effetto rigettare tutte le domande attoree spiegate nell'atto introduttivo della presente causa e dichiarare che nessuna somma è dovuta da parte della U.S.M. MAZZUCHELLI S.r.l. a favore del Dott. Tiziano Beneggi, nonché rigettare, altresì, tutte le domande spiegate dal terzo chiamato Aig Europe SA (già Aig Europe Limited);  
in via subordinata:

nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle richieste formulate in via principale nel merito,

- rideterminare anche in via equitativa la minor somma dovuta dalla convenuta in favore dell'attore, a fronte dell'effettiva attività professionale svolta a favore della USM MAZZUCHELLI S.r.l. e di cui il Dott. Beneggi fornirà idonea prova nel corso del presente procedimento;

in via riconvenzionale:

- accertato e dichiarato che il Dott. Tiziano Beneggi non ha adempiuto diligentemente agli impegni di cui alla lettera di incarico professionale del novembre 2015, alle attività relative al contenzioso tributario ed alle attività extra mandato, per l'effetto condannare lo stesso Dott. Beneggi Tiziano al pagamento, a titolo di risarcimento del danno in favore della U.S.M. MAZZUCHELLI S.r.l., per le causali di cui in narrativa, della somma di euro 17.844,00=, ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, o che emergerà dall'espletanda istruttoria;

in via ulteriormente subordinata:

- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle richieste formulate in via principale nel merito, compensare le somme che risulteranno dovute dalla convenuta in favore dell'attore a fronte dell'effettiva attività professionale svolta dal Dott. Beneggi Tiziano a favore della USM MAZZUCHELLI S.r.l. con le somme che risulteranno riconosciute a USM MAZZUCHELLI S.r.l. in via riconvenzionale;

in ogni caso:

con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento.

Per Aig Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia (dal foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 19.02.2021):

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:

- nel merito, in via principale, accertata e dichiarata l'infondatezza della domanda riconvenzionale proposta da U.S.M. Mazzucchelli s.r.l. nei confronti del dott. Beneggi, per l'effetto respingerla integralmente, da cui l'insussistenza di obblighi a carico di AIG Europe Limited;

- nel merito, ma in subordine, nella denegata ipotesi contraria in cui dovesse essere accertata la responsabilità del Beneggi e quindi esaminare il suo rapporto





contrattuale con Aig Europe, accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia ed in particolare della sua operatività retroattiva (claims made);  
- in estremo subordine, nell'altrettanto denegata ipotesi in cui dovesse dichiarare l'operatività retroattiva della polizza, garantire l'assicurato iuxta et alligata partium, entro il massimale previsto e con applicazione della franchigia di € 1.500,00 per ogni sinistro e di € 10.000,00 per i sinistri avvenuti nello svolgimento di attività di consiglio di amministrazione (clausola 10.3 polizza);  
- in ogni caso con il favore delle spese.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### Premessa

Con l'atto introduttivo del giudizio, Beneggi Tiziano, dottore commercialista, ha allegato di aver svolto per la U.S.M. Mazzucchelli s.r.l. attività professionale consistente nella difesa della parte dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia ed in ulteriori adempimenti, quali: - elaborazione cedolini paga relativi ai dipendenti; - comunicazioni a vari enti in ordine ai rapporti di lavoro; - certificazione unica 2017; - autoliquidazione INAIL; - rateizzazione INPS dipendenti; - predisposizione e dichiarazione di intento; - visto di conformità dichiarazione IVA; - istituzione e vidimazione dei libri sociali.

Alla luce della mancata corresponsione del compenso per le attività di cui sopra, il professionista ha domandato la condanna della cliente al pagamento, a tale titolo, dell'importo di euro 91.334,47, già comprensivo di accessori di legge e ritenuta d'acconto.

U.S.M. Mazzucchelli s.r.l. ha sollevato eccezione preliminare di incompetenza in favore del collegio arbitrale, e, nel merito, ha domandato il rigetto della domanda avversaria, nonché, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al risarcimento dei danni, assumendo la sussistenza della responsabilità professionale in capo all'attore.

Quest'ultimo, alla luce della domanda riconvenzionale della controparte, ha chiamato in causa la sua compagnia assicuratrice Aig Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, onde essere dalla stessa garantito in caso di soccombenza.

La terza chiamata ha domandato il rigetto, in tutto o in parte, della domanda dell'assicurato, eccependo l'inoperatività della polizza e comunque i limiti convenzionali della garanzia.


La causa è stata istruita mediante assunzione di prova testimoniale.

### Sull'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta

Nell'atto introduttivo del giudizio, l'attore ha sostenuto di aver ricevuto dalla società convenuta l'incarico di curarne gli adempimenti contabili in forza della scrittura in data 18.11.2015, dallo stesso prodotta sub doc. 2.

Ai fini della determinazione del compenso, nella scrittura in questione risulta individuata specificamente una serie di attività (trattasi sostanzialmente di attività in materia fiscale) in relazione alle quali il corrispettivo è stato concordemente





determinato dalle parti in via forfettaria in euro 20.000,00 all'anno, mentre si è previsto che *“per le eventuali prestazioni specifiche diverse da quelle indicate nella presente lettera d’incarico i corrispondenti onorari saranno determinati come segue ovvero sulla base della tariffa professionale in vigore al momento dello svolgimento dell’incarico”*.

Il presente giudizio concerne i compensi dovuti per tale secondo gruppo di attività.

Ora, l'art. 11 della lettera di incarico, innanzi citata, intitolato *“Clausola di conciliazione e Arbitrato”*, prevede quanto segue: *“Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione od all’esecuzione del presente mandato, il Cliente ed il Professionista riconoscono la pertinenza esclusiva dell’autorità giudiziaria di Monza. Ogni controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione od all’esecuzione del presente mandato verrà preliminarmente sottoposta ad un lodo arbitrale condotto presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Monza e Brianza, secondo la prassi vigente in materia di componimento bonario delle liti”*.

In forza di tale disposizione convenzionale, la convenuta ha sollevato eccezione di incompetenza.

A tale proposito, deve rilevarsi che la clausola in esame prevede espressamente, nella sua prima parte, che *“per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione od all’esecuzione del presente mandato, il Cliente ed il Professionista riconoscono la pertinenza esclusiva dell’autorità giudiziaria di Monza”*, con la conseguenza che la previsione successiva del *“lodo arbitrale”* non pare affatto riferirsi ad un vero e proprio arbitrato (così come potrebbe suggerire l’espressione utilizzata), bensì ad un mero tentativo di conciliazione (così come suggerisce anche il riferimento espresso alla *“prassi vigente in materia di componimento bonario delle liti”*).

Interpretata in tal modo, la previsione contrattuale conserva una sua intrinseca coerenza.

Al contrario, qualora si volesse essere di contrario avviso, la clausola risulterebbe contraddittoria, prevedendo al contempo sia la competenza dell’autorità giudiziaria di Monza sia la competenza degli arbitri.

Ebbene, in tal caso, il dubbio interpretativo circa la corretta ricostruzione della volontà delle parti andrebbe comunque risolto in favore della giurisdizione ordinaria, privilegiandosi, in proposito, l’espresso riferimento al carattere *“esclusivo”* della relativa competenza.

Non osta a tale interpretazione il disposto dell’art. 808 *quater* c.p.c., secondo cui *“nel dubbio, la convenzione d’arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce”*.

A tale proposito, infatti, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, ordinanza n. 22490 del 24.09.2018) ha chiarito che *“in tema di arbitrato, il “favor” per la competenza arbitrale contenuto nella disposizione di cui all’art. 808 quater c.p.c. si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla “quantificazione”*





della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti”.

Da quanto precede, deriva il rigetto dell’eccezione di incompetenza.

Può dunque passarsi all’esame del merito.

### **Sull’attività difensiva nel processo tributario**

La parte più corposa delle difese delle parti riguarda l’attività professionale svolta dall’attore dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, verosimilmente in quanto ad essa si riferisce la maggior parte del compenso richiesto con l’atto di citazione.

Trattasi della difesa della parte nell’ambito di due cause in grado di appello, la prima relativa alle imposte IRES, IVA ed IRAP dovute dalla società U.S.M. Mazzucchelli s.r.l. per l’anno 2008 (con riguardo a cui risulta essere stata impugnata dall’Amministrazione Finanziaria la sentenza n. 4591/26/2015 resa in primo grado dalla C.T.P. di Milano) e la seconda relativa alle medesime imposte dovute dalla stessa società per gli anni 2009-2010-2011-2012 (in relazione a cui risulta essere stata impugnata dall’Amministrazione Finanziaria la sentenza n. 10365/22/2015 resa in primo grado dalla C.T.P. di Milano).

Il valore della prima causa, indicato sia dalla difesa della ricorrente in primo grado sia dall’Ufficio in grado di appello, è pari ad euro 367.835,00 (cfr.: doc. 8 e 11 della convenuta), mentre, per quanto concerne il valore della causa relativa all’anno di imposta 2009, esso è pari ad euro 422.747,00 (cfr.: doc. 8 *bis* della convenuta).

Con riferimento alle controversie relative agli anni di imposta 2010-2011-2012, non sono stati prodotti atti processuali dai quali possa essere evinto il relativo valore, sicché vengono utilizzate a tale scopo le domande di definizione agevolata della lite fiscale pendente (cfr.: doc. 19 della convenuta), da cui risultano gli importi di euro 205.424,92 per il 2010, di euro 215.066,90 per il 2011 e di euro 190.738,98 per il 2012.

In tutto trattasi di euro 1.401.812,80.

Le controdeduzioni sono state redatte dall’odierno attore solo con riferimento al secondo appello sopra citato, mentre, quanto alla prima causa, l’atto in questione, su espresso invito della società convenuta, è stato depositato dal rag. Valter Pili, difensore della società nel primo grado di giudizio in entrambe le controversie (cfr.: doc. 13 della convenuta).

Ciò premesso, deve in primo luogo escludersi che l’importo di euro 60.000,00, oltre accessori di legge, richiesto dall’attore, possa essere considerato oggetto di un accordo intercorso con la società cliente in persona di Mazzucchelli Giuseppe dopo le sentenze di appello (depositate a fine maggio 2017), e dunque nel giugno 2017 (atto di citazione a pag. 9), il tutto come da doc. 14 prodotto con l’atto introduttivo del giudizio.

Invero, risulta dagli atti (cfr.: doc. 32 della convenuta) che fin dal 26.10.2016 la legale rappresentante della società era Cova Graziella, essendo stato il Mazzucchelli nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione solo in veste onoraria.





La perfetta conoscenza di tale circostanza da parte dell'attore (che rivestiva la carica di consigliere di amministrazione della società) in epoca anteriore al giugno 2017 si deduce anche dall'esame delle controdeduzioni depositate in sede tributaria in data 7 aprile 2017 proprio da parte del Beneggi, (cfr.: doc. 13 bis dell'attore), in cui è espressamente indicato il nominativo di Cova Graziella quale legale rappresentante della società stessa.

D'altronde, già a dicembre 2016 era stata chiesta l'interdizione di Mazzucchelli Giuseppe (cfr.: doc. 4 della convenuta), atteso il deterioramento delle sue facoltà cognitive.

Ne deriva che il richiamo del documento assertivamente ricognitivo, datato 15.06.2017, quale prova dell'accordo non appare conforme a buona fede.

Non essendo state dedotte ulteriori circostanze dalle quali possa desumersi la sussistenza di un accordo tra le parti in ordine alla quantificazione del compenso per l'attività di cui trattasi, la liquidazione in questione non può che avvenire sulla scorta dei parametri ministeriali.

In proposito, l'art. 28, comma 2, del D.M. n. 140/2012, stabilisce che, per l'attività giudiziale di difesa dinanzi alle Commissioni Tributarie, *"il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili"*.

Quest'ultimo, a sua volta, prevede la quantificazione del compenso nella misura percentuale dall'1% al 5% sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti.

Pertanto, applicando la percentuale media del 2,5% sul valore complessivo di euro 1.401.812,80, quale emerge dalla documentazione versata in atti, il compenso andrebbe determinato in euro 35.045,32, importo inferiore rispetto a quello assertivamente concordato.


Ritiene peraltro l'organo giudicante che, alla luce delle doglianze sollevate dalla cliente convenuta, l'utilizzo del parametro medio sia eccessivo e che il compenso vada ulteriormente ridotto.

A tale proposito, deve essere rilevato, in primo luogo, che le controdeduzioni depositate dall'odierno attore, peraltro, nell'ambito di uno solo dei processi di appello risultano tardive, in quanto il deposito è avvenuto ben oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso in appello da parte dell'Ufficio, di cui all'art. 23 D. Lgs. n. 546/1992.

Si noti che, per il disposto del primo comma dell'art. 54 D. Lgs. n. 546/1992, *"le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all'art. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni"* e che, per il disposto del secondo comma dell'articolo citato, *"nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma può essere proposto, a pena d'inammissibilità, appello incidentale"*.

In concreto, l'atto di controdeduzioni depositato dall'odierno attore contiene l'appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, da ritenersi, dunque, manifestamente inammissibile.





Ai fini della valutazione circa la qualità della prestazione professionale dell'attore risulta ininfluenza il fatto che detto appello incidentale sia stato comunque rigettato nel merito da parte della Commissione Tributaria Regionale.

In secondo luogo, esaminando l'atto in questione, si rileva facilmente che esso, in violazione del disposto dell'art. 24, comma 1, D. Lgs. n. 546/1992, non contiene l'indice dei documenti prodotti né riferimenti specifici agli stessi nella narrativa.

Quanto alle possibili conseguenze di ciò, premesso che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 546/1992, *“i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile”*, deve rilevarsi che, in materia processuale civile, la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 11617 del 26.05.2011) ha affermato il seguente principio di diritto: *“La parte che si duole dell'omessa considerazione, da parte del giudice di primo grado, di un documento decisivo che assuma ritualmente prodotto ha l'onere di indicare con esattezza al giudice d'appello a quale numero dell'indice del proprio fascicolo corrisponda il documento che si assume trascurato. Ne consegue che, nel caso in cui il fascicolo di parte sia disordinatamente tenuto e confusamente composto ed i numeri dell'indice non corrispondano ai documenti prodotti, il giudice d'appello non ha alcun onere di reperire da sé la documentazione malamente indicizzata; non è pertanto censurabile in sede di legittimità la decisione che di quella documentazione non tenga conto”*.

La volontà di percorrere la via conciliativa con l'Ufficio non giustifica il carattere tardivo ed alquanto frettoloso delle difese svolte in sede processuale, attesa l'eventualità che la conciliazione non avvenga, proprio come verificatosi nella fattispecie.

D'altra parte, tuttavia, le lacune sopra indicate non sono sufficienti a far considerare del tutto inutile l'attività difensiva di cui trattasi, sicché il compenso risulta comunque dovuto.

Ne deriva che il compenso per l'attività giudiziale va quantificato nel minimo tabellare, e dunque in misura pari all'1% del valore complessivo delle cause, vale a dire in euro 14.018,13.

Tale importo appare anche maggiormente coerente con quello di euro 5.290,00, liquidato a carico della società dalla Commissione Tributaria Regionale con la sentenza n. 2332/10/2017.

In proposito, deve rilevarsi che il compenso da ultimo indicato, liquidato sulla scorta dei parametri relativi all'attività degli avvocati, è riferito ad uno solo degli appelli proposti e tiene conto di quanto disposto dall'art. 15, comma 2 *sexies*, D. Lgs. n. 546/1992, secondo cui *“nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”*.

### **Sulle altre attività svolte dall'attore**





L'attore, in questa sede, ha domandato la condanna della controparte al pagamento delle spettanze relative ad una serie di attività professionali che si assumono diverse da quelle indicate nella lettera d'incarico innanzi menzionata, in ordine alle quali il compenso era stato concordemente determinato dalle parti in via forfettaria in euro 20.000,00 all'anno.  
Per comodità di consultazione, le attività con gli specifici compensi richiesti vengono riportate nella tabella che segue.

Attività	Euro
Elaborazione mensile cedolini paga	1.295,00
Comunicazione rapporto lavoro c/o vari enti	200,00
Certificazione Unica 2017	735,00
Autoliquidazione INAIL	150,00
Rateizzazione INPS dipendenti	250,00
Predisposizione dichiarazione d'intento	930,00
Visto di conformità dichiarazione IVA	8.280,00
Istituzione e vidimazione libri sociali	100,00
Totale	11.940,00

A dimostrazione dello svolgimento di dette attività, l'attore ha prodotto alcuni documenti (cfr.: doc. 3 – 4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 39 del fascicolo telematico).

Nella comparsa di risposta, a pagina 13, la difesa della convenuta ha sostenuto che il citato professionista non aveva *“mai concordato alcun compenso con la società convenuta”*, e, con particolare riferimento alla richiesta relativa al *“Visto di conformità riferito alla Dichiarazione IVA per euro 8.280,00”*, ha dedotto quanto segue: *“Aldilà della circostanza che non vi è evidenza neppure del fatto che da tale somma non è stato decurtato il compenso per la redazione e la trasmissione della Dichiarazione IVA, il Dott. Beneggi non ha dato prova alla convenuta di aver redatto, sottoscritto e timbrato la check list dei documenti visionati e valutati ai fini dell'apposizione del visto”*.

Ora, per quanto concerne la voce in questione, deve rilevarsi che, secondo le note interpretative del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 18 febbraio 2010 (cfr.: doc. 21 di parte attrice), *“l'attività posta in essere per l'apposizione del visto si sostanzia in un'attività volta a verificare la corretta applicazione della normativa fiscale ed il riscontro della corrispondenza in ordine all'ammontare delle componenti positive e negative relative all'attività esercitata e rilevanti ai fini IVA”*.

Ebbene, a fronte della contestazione della convenuta, l'attore ha prodotto, sub doc. 34, la dichiarazione IVA in cui vi è menzione dell'avvenuta apposizione del visto, con la conseguenza che il compenso per detta prestazione risulta dovuto.

Con specifico riguardo, poi, alla liquidazione del compenso, di cui la convenuta ha lamentato la misura eccessiva, deve rilevarsi che l'attività in questione risulta qualificabile come *“assistenza tributaria”* ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 D.M. n. 140/2012, visto che essa rientra nel novero di quelle prestazioni





concernenti “la predisposizione su richiesta e nell’interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedono particolare elaborazione”. Ora, per il disposto dell’art. 28, comma 1, del medesimo Decreto, “il compenso per gli adempimenti dichiarativi e le prestazioni connesse è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 10.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili”.

Detto riquadro prevede un compenso di euro 250,00 per le dichiarazioni IVA e risulta dunque applicabile analogicamente anche alla prestazione in questione ai sensi dell’art. 15, comma 2, dello stesso D.M.

Al contrario, non risulta applicabile la tariffa professionale abrogata, menzionata nelle note interpretative di cui innanzi, anteriori all’abrogazione stessa, avvenuta ex art. 9 D.L. n. 1/2012.

Ne deriva che il compenso va rideterminato in euro 250,00.

Per quanto riguarda le ulteriori attività, non risultano essere stati specificamente contestati dalla convenuta né il loro effettivo svolgimento né la quantificazione dei compensi, con la conseguenza che i corrispettivi esposti in relazione ad esse vanno confermati in questa sede.

### **Sulla quantificazione del credito dell’attore**

Alla luce delle considerazioni che precedono, il credito fatto valere in giudizio dall’attore deve essere dunque liquidato come da seguente tabella.

Voci	Euro
Elaborazione mensile cedolini paga	1.295,00
Comunicazione rapporto lavoro c/o vari enti	200,00
Certificazione Unica 2017	735,00
Autoliquidazione INAIL	150,00
Rateizzazione INPS dipendenti	250,00
Predisposizione dichiarazione d'intento	930,00
Visto di conformità dichiarazione IVA	250,00
Istituzione e vidimazione libri sociali	100,00
Attività processuale	14.018,13
Totale compensi	17.928,13
Cassa professionale 4%	717,13
IVA 22%	4.101,96
Totale dovuto	22.747,21

Al totale di cui sopra va aggiunta la somma di euro 57,00, indicata in atto di citazione a titolo di recupero spese e non contestata, sicché l’importo complessivamente dovuto è pari ad euro 22.804,21.

Sullo stesso sono dovuti gli interessi di mora nella misura di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda giudiziale (23.03.2018) e fino al saldo.





### **Sulla domanda riconvenzionale della convenuta**

La società convenuta, lamentando alcuni errori nello svolgimento dell'attività professionale da parte dell'attore, ha domandato in via riconvenzionale la condanna dello stesso al risarcimento dei seguenti danni:

- euro 5.290,00, a titolo di spese processuali dovute per la soccombenza in sede tributaria;
- euro 12.554,00, assertivamente corrisposti in eccesso ad una dipendente a titolo di TFR in sede di conciliazione.

Per quanto concerne la prima voce di danno, essa non è dovuta.

Invero, sebbene l'attività difensiva dell'attore in sede di processo tributario sia risultata carente, come sopra si è visto, detta carenza non ha avuto una particolare incidenza causale con riferimento alla soccombenza della cliente.

Si rileva, in proposito, che la causa in cui la C.T.R. ha condannato la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell'Ufficio è quella nell'ambito della quale le controdeduzioni con l'appello incidentale sono state proposte da un professionista diverso dall'attore, e precisamente dal rag. Valter Pili che aveva rappresentato la società nel primo grado di giudizio, con la conseguenza che non è possibile ritenere che la soccombenza sia causalmente riconducibile a specifiche carenze difensive da parte dell'attore medesimo.

Al contrario, l'esito negativo della controversia appare dovuto proprio alla correttezza delle riprese fiscali operate dall'Ufficio.

D'altronde, anche la mancata proposizione di ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello in questione dimostra che la stessa società aveva ritenuto di non avere valide argomentazioni da contrapporre a quelle dell'Amministrazione Finanziaria.

Per quanto concerne la seconda voce di danno, ciò che viene ascritto all'odierno attore è dato dal fatto che *“a causa di un errore nella quantificazione del T.F.R. e delle spettanze di fine rapporto dovute ad una dipendente licenziata in data 08.08.2016 la USM MAZZUCHELLI S.r.l. ha corrisposto a quest'ultima una maggior somma di euro 12.554,00”* (cfr.: comparsa di risposta, a pagina 14).

Sempre nella stessa sede, la difesa della convenuta ha sostenuto, in particolare, che *“detto versamento è stato la conseguenza di un errore di calcolo effettuato dal Dott. Beneggi, il quale, nel quantificare il residuo dovuto, non aveva tenuto conto di un acconto versato alla dipendente Sig.ra Piazza Rita nell'ottobre 2010”*.

Nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, numero 1, c.p.c., a pagina 17, l'attore ha replicato, tra l'altro, quanto segue: *“Addirittura nel verbale di conciliazione il datore ha riconosciuto una integrazione al Tfr (??), è quindi evidente che la composizione delle vertenze abbia avuto ad oggetto contestazioni ben più ampie che il solo saldo del Tfr. Il dott. Beneggi è tuttavia rimasto estraneo a detta attività e pertanto non può essergli imputata alcuna responsabilità. Peraltro evidenziamo per puro scrupolo difensivo che alla sig.ra Piazza non può essere stato versato in più l'importo di € 12.554,00 (che può essere semmai lordo) e ciò lo si evince dal semplice calcolo matematico degli importi indicati a verbale ossia € 27.751,85 (tfr netto dovuto – 18.501,22 (acconti) = € 9.250,63”*.





La versione sostenuta sul punto dalla convenuta alla pagina 13 della successiva memoria di cui all'art. 183, comma 6, numero 2, c.p.c. è stata la seguente: *“Quello che però si contesta, e che controparte erra nel riferire, è che è stato il Dott. Beneggi e non la USM a fornire all'Avv. Puglisi dei dati non corretti per la quantificazione del TFR da corrispondere alla ex dipendente. Infatti, come si può notare dalla documentazione che si produce al Doc. 29, lo Studio del Dott. Beneggi ha errato nel riportare nelle scritture contabili al 01.01.2016 l'ammontare del Fondo Accantonamento TFR indicato al 31.12.2015. Da qui è nato l'errore nella successiva quantificazione delle somme da corrispondere ai dipendenti dimissionari (sig.ra Piazza compresa)”*.

Sulla circostanza in questione è stata assunta prova per testi.

La teste Gidari Rosetta, dipendente della convenuta dal 18.07.2016, con mansioni di contabile, ha sostenuto di aver rilevato nel 2017, in sede di predisposizione del bilancio relativo all'esercizio 2016, una discordanza del fondo accantonamento TFR rispetto alle risultanze finali del 2015.

In particolare, la teste ha dichiarato quanto segue: *“[...] in particolare, ho rilevato che per quanto riguarda il fondo accantonamento tfr, fra la fine del 2015 e l'inizio del 2016, vi era una discordanza di circa € 24.00,00; in particolare nella ripresa dei saldi del tfr vi erano € 24.00,00 in più, in eccedenza; io preparavo una bozza di bilancio che inviavo al Dott. Beneggi che lo controllava e lo depositava; preciso che nel 2015 la società aveva un altro soggetto (Unione Commercianti) che seguiva i dipendenti e un altro professionista che seguiva i bilanci. Ho accertato che nel 2016 il Dott. Beneggi non ha considerato degli acconti pagati sul tfr, pari ad € 24.00,00, di cui € 12.00,00 alla Sig.ra Piazza, altri importi per il Sig. Quaggetto e per la Sig.ra Citterio; quindi la posta corretta era quella indicata nel bilancio 2015”*.

A dire della teste, poi, la situazione sarebbe stata segnalata nel maggio 2017 allo studio dell'odierno attore ed in particolare a Sala Claudia, moglie e collaboratrice dello stesso, con richiesta di autorizzazione ad inserire a sopravvenienza passiva tale differenza, autorizzazione dalla stessa concessa verbalmente.

A sua volta, il teste Maurizio De Alexandris, che all'epoca dei fatti di causa era consulente personale dell'Amministratore Delegato della società convenuta, ha dichiarato quanto segue: *“[...] nel bilancio 2016 non era stato tenuto conto degli acconti dati ad alcuni dipendenti precedentemente; preciso che nel bilancio 2015 tali acconti sul tfr erano stati correttamente rilevati; non mi ricordo di quale importo si trattasse”*.

Il teste ha poi proseguito così: *“La posta è stata rettificata, ma in quell'anno (2016) ad una dipendente è stato liquidato il tfr per un importo maggiore del dovuto, senza tener conto dell'importo già pagato in acconto; la dipendente si chiamava Piazza Rita”*.

Infine, la predetta Sala Claudia è stata sentita anch'ella come teste.

Il verbale di conciliazione in cui si sarebbero riverberate le conseguenze del preteso errore professionale dell'attore risulta datato 26.01.2017, e dunque è anteriore all'epoca (maggio 2017) in cui la teste Gidari ha sostenuto di essersi accorta della situazione lamentata dalla convenuta.





Effettivamente le somme indicate a titolo di TFR nel suddetto verbale sono del tutto incoerenti con le deduzioni della convenuta sul punto.

Infatti, nella suddetta scrittura, al punto b) della premessa, si è rilevato che *“la lavoratrice ha maturato a titolo di Tfr la somma di euro 37.102,04 lordi pari ad un netto di euro 27.751,85. In relazione al TFR maturato la società ha corrisposto solamente 4 acconti netti pari rispettivamente ad euro 4625,30 in data 6/10/2016, euro 4625,31 in data 8/11/2016, 4625,31 in data 9/12/2016 ed € 4625,30 in data 17/01/2017”*.

Ne deriva che, al netto degli acconti versati nel 2016 e nel 2017 (per un totale di euro 18.501,22), il TFR maturato e non ancora ricevuto sarebbe stato pari ad euro 9.250,63, ben inferiore al supposto danno.

In atti non risultano essere stati prodotti né il bilancio relativo all'esercizio 2015 né quello relativo al 2016, il che rende impossibile ogni riscontro oggettivo della situazione.

Va infine considerato che la società, in sede di conciliazione, non si è limitata a corrispondere alla dipendente il TFR ancora dovuto, ma ha integrato il relativo pagamento di ulteriori euro 3.500,00 al fine di evitare l'alea del giudizio, con la conseguenza che non risulta neppure che la misura di quanto complessivamente corrisposto alla dipendente in sede di conciliazione sia stata determinata alla luce delle sole risultanze contabili relative al TFR e non anche avuto riguardo ad ulteriori valutazioni, il che renderebbe irrilevante il preteso errore.

Alla luce di quanto precede, la domanda risarcitoria della convenuta va disattesa anche in tale parte.

### **Sulla domanda proposta nei confronti della terza chiamata**

Alla luce dell'infondatezza della domanda riconvenzionale, non deve provvedersi sulla domanda in garanzia proposta dall'attore, in subordine, nei confronti della compagnia di assicurazioni terza chiamata.

### **Sulle spese processuali**

Nei rapporti tra l'attore e la convenuta, il rigetto della domanda riconvenzionale ed il solo parziale accoglimento della domanda dell'attore giustificano la compensazione delle spese processuali per due terzi, con condanna della convenuta al pagamento del restante terzo delle stesse, liquidato come da dispositivo.

Con riferimento ai rapporti tra l'attore e la terza chiamata, le spese processuali vanno invece interamente compensate, avuto riguardo all'esito della causa ed all'infondatezza dell'eccezione di inoperatività della polizza.

Si osserva, in proposito, che all'epoca di sottoscrizione del contratto di assicurazione per cui è causa non era stata sollevata nei confronti del professionista da parte della società convenuta alcuna specifica contestazione che potesse essere segnalata alla compagnia per la valutazione del rischio assicurato.

**P.Q.M.**





Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa instaurata da Beneggi Tiziano nei confronti di U.S.M. Mazzucchelli s.r.l. e con la chiamata in causa di Aig Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, così provvede:

1. in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna U.S.M. Mazzucchelli s.r.l. a pagare a Beneggi Tiziano, a titolo di compenso relativo alle attività professionali oggetto di causa, la complessiva somma di euro 22.804,21, al lordo della ritenuta d'acconto, oltre interessi di mora nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data del 23 marzo 2018 e fino al saldo;
  2. rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta;
  3. dichiara non luogo a provvedere sulla domanda proposta dall'attore nei confronti della terza chiamata;
  4. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
  5. condanna U.S.M. Mazzucchelli s.r.l. a rifondere a Beneggi Tiziano un terzo delle spese processuali, che liquida, in tale parte, in complessivi euro 267,05 per anticipazioni ed euro 3.166,67 per compensi, oltre 15% spese forfetarie ed accessori di legge, e compensa tra le parti i restanti due terzi delle stesse;
  6. compensa interamente le spese processuali tra l'attore e la terza chiamata.
- Così deciso in Monza, in data 1 giugno 2021.

Il Giudice  
Davide De Giorgio

Arbitrato in Monza

